



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Quater)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 4577 del 2021, proposto da

Giuseppe Aino, Giandomenico Salatino, Sonia Zurzolo, Angela Parisi, Valentina Cuzzolino, Elisabetta Gallo, Paolo Pennisi, Abdullah Alhasan, rappresentati e difesi dall'avvocato Laura Casella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Regione Lazio, rappresentata e difesa dall'avvocato Elena Prezioso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Disco Lazio - Ente regionale per il diritto allo studio e alla conoscenza, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Abdelrrahman Aboutaleb non costituito in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- della “Graduatoria per i Contributi Alloggio” a.a. 2020/2021 pubblicata sul sito istituzionale di DiSCo Lazio in data 15 febbraio 2021 come previsto dal bando avente ad oggetto “CONTRIBUTI ALLOGGIO” “Programma di interventi per l'erogazione di “buoni abitativi” a sostegno delle spese per l'alloggio da sostenere durante il corso di studi, per il supporto degli studenti universitari meritevoli ed in condizioni di disagio economico iscritti presso Università statali, Università non statali, Istituti universitari, Istituti di alta cultura artistica musicale e coreutica, con sede legale nella Regione Lazio (pubblicato sul sito istituzionale di DiSCo Lazio in data 18 novembre 2020 n. 2663 e in estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 142 del 24 novembre 2020) dalla quale emerge che i ricorrenti sono stati esclusi;
- Della nota di esclusione ricevuta dai ricorrenti sempre in data 15 febbraio 2021, consultabile all'interno della propria area personale, nel sito istituzionale di DiSCo Lazio;
- Della nota DiSCo Lazio prot. 000808421 del 10.03.2021 a firma del dirigente ad interim Area 6;
- Di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso al precedente ancorché non cognito, con particolare riferimento ai ticket di risposta di DiSCo Lazio in area di accesso personale del sito lazidisco.it
- B) NONCHE' PER LA CONDANNA DELL'AMMINISTRAZIONE a riammettere i ricorrenti alla procedura ed alla rivalutazione della propria posizione in graduatoria con il corretto punteggio ad ognuno spettante ai fini dell'erogazione del “Contributo Alloggio”;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Lazio e di Disco Lazio;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 maggio 2021 il dott. Antonio Andolfi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerata la gravità del pregiudizio prospettato dai ricorrenti, consistente nella definitiva esclusione dal procedimento per la concessione di aiuti abitativi;

Ritenuta l'istanza cautelare meritevole di accoglimento, apparendo, ad una sommaria cognizione, scusabile l'errore commesso dai ricorrenti, tenuto conto della eccessiva complessità della procedura telematica per la presentazione della domanda e della ingannevole schermata indicante "domanda completata e trasmessa con PIN. Con la trasmissione della domanda hai completato la tua richiesta per il contributo alloggio";

Ritenuto, di conseguenza, di dover ammettere, con riserva, i ricorrenti alla procedura di concessione di contributi;

Ritenuto, inoltre, di dover disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei candidati utilmente inseriti nella graduatoria finale di cui trattasi, autorizzando la notifica per pubblici proclami, stante la non agevole individuazione degli effettivi controinteressati nonché in ragione dell'elevatissimo numero degli stessi, attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale della resistente Amministrazione di un sunto del gravame e degli estremi del presente provvedimento, onere da eseguirsi, pena l'improcedibilità del ricorso, nel termine perentorio di giorni 40 dalla comunicazione ovvero dalla notificazione, se anteriore, della presente ordinanza, con deposito della relativa prova entro il termine di 20 giorni decorrente dal primo adempimento;

Ritenuto di dover fissare, al contempo, l'udienza per la trattazione di merito del ricorso;

Ritenuto, infine, di poter compensare le spese della fase cautelare;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater) accoglie l'istanza cautelare e, per l'effetto, ammette i ricorrenti, con riserva, alla procedura di concessione di contributi.

Dispone l'integrazione del contraddittorio tramite notificazione per pubblici proclami, nei sensi e nei termini in motivazione.

Fissa, per la trattazione di merito del ricorso, l'udienza del 14 dicembre 2021.

Compensa le spese della fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 maggio 2021 con l'intervento dei magistrati:

Alessandro Tomassetti, Presidente FF

Mariangela Caminiti, Consigliere

Antonio Andolfi, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

Antonio Andolfi

IL PRESIDENTE

Alessandro Tomassetti

IL SEGRETARIO